CITTÀ DI VARESE

DISCIPLINA D'UTILIZZO IN AUTOGESTIONE DI UN'AREA PER IL MOVIMENTO DEI CANI

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARIO

Il presente disciplinario detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "*area per il movimento dei cani*", istituita per permettere l'attività motoria dei cani e contestualmente salvaguardare la sicurezza dei cittadini che ne usufruiscono.
"L'*area per il movimento dei cani*"del Comune di Varese, viene localizzata nell'area verde recintata e attrezzata all'uopo, situata nel Parco di Villa Mylius Via Fiume e Via Paolo Veronese e comprendente: area comune per tutti i cani, aree per cani meno socievoli e area agility.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. *Area per il movimento dei cani:*
Area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area per il movimento dei cani*"
2. ***Proprietario/detentore:***
Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all'interno dell'*area per il movimento dei cani* e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo possesso o affidamento anche temporaneo.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI DEL DISCIPLINARIO.

L'area per il movimento dei cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla movimentazione e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area medesima è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori e ai loro cani, al massimo con un accompagnatore.
In tale area, è consentito l'accesso ai cani per muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza attiva e la responsabilità civile e penale dei loro proprietari/detentori, che devono rimanere sempre all'interno dell'area, nel rispetto delle regole contemplate nel presente disciplinario.
Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto delle persone e degli animali presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione e socializzazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i proprietari/detentori.
L'area per il movimento dei cani istituita dal Comune potrà essere data in gestione ad Associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11/08/1991, N° 266 e alla l.r 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente, previo convenzionamento, con il vincolo fisso di accesso gratuito ai fruitori e ai loro cani.
Le pubblicità all'interno dell'area sono da considerarsi impianti pubblicitari soggetti ad Autorizzazioni da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano secondo l'art.49 del Decreto Legislativo 42/2004. La tassa per le affissioni sarà gestita come un impianto pubblicitario.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA

I Proprietari/detentori hanno l'obbligo di entrare/uscire dall'area con il proprio cane al guinzaglio tenuto corto.
Il cancello di accesso all'area deve sempre essere richiuso dopo ogni passaggio e gli
utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi correttamente.
I cani potranno essere liberati solo dopo che il proprietario/detentore avrà verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità anche in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani già presenti e per i quali avrà assunto informazioni dai proprietari/detentori.
I proprietari/detentori sono tenuti a vigilare costantemente i loro cani in modo da intervenire in qualsiasi momento e prevenire comportamenti dannosi per persone, altri animali o cose. A tal riguardo si rinvia all'art. 16 punto 2) lett.c) del Regolamento comunale **approvato con D.C.C. n.53/2012 e relative sanzioni.**
È obbligatorio per il proprietario del cane avere in corso di validità un'assicurazione idonea che possa coprire eventuali danni a persone, altri animali o cose causati dal proprio animale o dalla propria condotta.
Ai Proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito, la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'Autorità competente (vds art. 16 punto 2) lett. e) del Regolamento per la tutela, la conservazione e lo sviluppo dei parchi, giardini e aree verdi del Comune di Varese (approvato con D.C.C. n.53/2012).
I casi di morsicatura a persone devono essere prontamente segnalati, eventualmente per tramite del proprio medico o del Pronto soccorso, alle competenti Autorità sanitarie per gli adempimenti conseguenti; in caso di morsicatura ad altri animali la medesima segnalazione potrà avvenire per tramite di Veterinario di fiducia.
I fruitori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area medesima di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
L'accesso all'area riservata ai cani meno socievoli è consentito per un animale alla volta per un periodo massimo di 15 minuti. Per accedere all'area agility , è necessario essere registrati al sito: www.dogs'citypark.it l'accesso, gratuito, è consentito solo in presenza di personale qualificato, per corsi, allenamenti e manifestazioni.

ART. 5 - DIVIETI

Nell'area è fatto divieto di:
- introdurre qualsiasi tipo di veicolo motorizzato e non (comprese biciclette, pattini e similari) o elementi di arredo non autorizzati;
- esercitare qualsiasi forma di addestramento/imposizione che esaltino l'aggressività del cane, salvo che non siano preordinati all'obbedienza degli animali;
- creare situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani, al punto di farli azzuffare;
- somministrare cibo ai cani all'interno dell'area, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
- utilizzare, da parte dei fruitori , l'area per consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- l'accesso contemporaneo all'area di un numero maggiore a dieci cani;
- introdurre giochi di qualsiasi tipo;
- introdurre cani affetti da patologie infettive/infestive o femmine durante tutto il periodo del calore.

ART. 6 - IGIENE DEI LUOGHI

L'igiene dell' area è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.
A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro dell'area per il movimento dei cani, è fatto obbligo ai Proprietari/detentori di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area stessa o nel Parco Mylius.
Saranno presenti all'interno del Parco Mylius alcuni erogatori di kit (sacchetto) per la raccolta delle deiezioni, ma non vengono meno, nel caso di esaurimento/danneggiamento del materiale ivi collocato, la responsabilità e gli obblighi sopra descritti.
In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e i Proprietari/detentori hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area depositando gli stessi negli appositi contenitori.
Si applica quanto previsto dall'art. 16 punto 2) lettera f)ovvero è vietato permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare viali e i giardini, è necessario avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci.
Ai trasgressori di quanto previsto saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'allegato L del Regolamento sopra citato (**approvato con D.C.C. n.53/2012)**

ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente al taglio erba dell'area.

ART. 8 - ACCESSIBILITÀ

L'area verde attrezzata e recintata di *movimento per cani* situata a Parco Mylius è aperta tutti i giorni nel periodo estivo maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (giugno-agosto) dalle ore 8.00 alle ore 22.00, settembre dalle ore 08.00 alle ore 20.00, ottobre dalle ore 08.00 alle ore 19.00, nel restante periodo dalle ore 8.00 alle 18.00.
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere, anche temporaneamente, l'area di *movimento per cani* qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità per i cittadini, di manutenzione straordinaria nonché in generale, per motivi di pubblico interesse.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dalle GEV del Comune di Varese, dal personale della Polizia Locale, con particolare riguardo alla corretta identificazione e registrazione degli animali alla banca dati dell'Anagrafe canina regionale e il possesso di copertura assicurativa da parte dei proprietari/detentori.

ART. 10 - DEROGHE al Regolamento per la tutela, la conservazione e lo sviluppo dei parchi, giardini e aree verdi del Comune di Varese (approvato con D.C.C. n.53/2012)

Per l'introduzioni dei cani nell'area verde attrezzata e recintata di *movimento per cani* non si applica quanto previsto dall'art.16 punto 2) lettera d), ovvero introdurre cani senza il guinzaglio negli spazi a verde pubblico.